

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING Linee Guida attuative del D.lgs. 24/2023

Adottata con Delibera del Consiglio Direttivo n. 54 del 14/12/2023

1. Premessa e scopo delle Linee Guida

L'Ordine dei farmacisti della provincia di Trapani (d'ora in poi anche "Ordine") ha adottato le presenti Linee guida in attuazione del D.lgs. n. 24/2023 che ha recepito, all'interno dell'ordinamento italiano, la direttiva (UE) 2019/1937¹ e in conformità alle Linee Guida approvate da ANAC con Delibera n. 311/2023 e del Regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301/2023

Le presenti Linee guida sono un atto di regolamentazione interna dell'Ordine, costituiscono un presidio di prevenzione della corruzione e sono parte integrante della programmazione triennale anticorruzione e trasparenza dell'Ordine. In particolare, l'Ordine, con la finalità di far emergere illeciti, disciplina ed assicura

- l'attivazione e gestione dei canali di segnalazione;
- la riservatezza del segnalante;
- il divieto di adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «whistleblower» o «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- b. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- c. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- d. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- e. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli

¹La direttiva disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di appartenenza, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

- animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- f. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - g. «divulgazione pubblica»: la diffusione di informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - h. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - i. «facilitatore»: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;
 - j. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - k. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - l. «Ordine»: Ordine dei farmacisti della provincia di Trapani
 - m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine
 - n. «Consiglio dell'Ordine»: organo direttivo dell'Ordine
 - o. «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione
 - p. «DPO/RPD»: Data Protection Officer oppure Responsabile Protezione Dati

3. Soggetti tutelati

Le presenti Linee Guida trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- dipendenti dell'Ordine;
- titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela del segnalante si applica anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga:

1. quando il rapporto giuridico con l'Ordine non è ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione sono state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale
2. durante il periodo di prova
3. concluso il rapporto con l'Ordine laddove le informazioni, oggetto di segnalazione, siano state riscontrate nel corso del rapporto.

4. Estensione dei soggetti tutelati

Le misure di protezione, oltre al segnalante, si estendono anche a:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

5. Fattispecie non segnalabili

L'applicazione delle tutele è esclusa nei seguenti casi:

- Quando la segnalazione si fonda su meri sospetti;
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Le segnalazioni non devono essere motivate ma devono essere sempre effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse all'integrità dell'Ordine

6. Canali di segnalazione

Al fine di segnalare l'illecito, il whistleblower può:

1. presentare una segnalazione mediante il canale interno di segnalazione, predisposto dall'Ordine;
2. presentare una segnalazione mediante il canale esterno di segnalazione, predisposto dall'ANAC;
3. procedere ad una divulgazione pubblica dell'illecito riscontrato;
4. procedere con una denuncia all'autorità giudiziaria

Il ricorso ad un canale non è determinato discrezionalmente dal segnalante ma, il whistleblower deve rispettare le indicazioni fornite dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento, in particolare può:

7. Canale di segnalazione interna dell'Ordine

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 il segnalante, come primo metodo esperibile avverso un illecito di cui è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, deve ricorrere alla segnalazione mediante canale interno predisposto dal proprio Ordine.

L'Ordine, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata all'interno della segnalazione, consente di effettuare le segnalazioni nel rispetto della normativa di riferimento.

Il canale di segnalazione garantisce altresì la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto della segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ordine in conformità alla normativa di riferimento; nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, informando contestualmente il segnalante.

L'Ordine ha aderito alla piattaforma WhistleblowingPA, garantendo ai dipendenti e ai soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con l'Ordine un canale interno attraverso cui effettuare le segnalazioni.

Attraverso la piattaforma, liberamente accessibile dalla homepage del sito istituzionale al link <https://www.ordinefarmacistitrapani.it/index.php/amministrazione-trasparente>, il whistleblower può effettuare una segnalazione in modalità anonima e nel rispetto della riservatezza della propria identità.

Mediante la piattaforma, al segnalante è consentito presentare la segnalazione sia dall'interno che dall'esterno dell'Ordine e mediante qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

La segnalazione prevede la compilazione di un questionario contenente una serie di domande guidate; all'esito della compilazione, il whistleblower invia la segnalazione e riceve un codice numerico di 16 cifre utile per accedere ulteriormente alla segnalazione, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della stessa e per verificare risposte.

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante, custoditi in forma crittografata e automaticamente inoltrati al RPCT; quest'ultimo può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solamente dopo aver effettuato l'accesso nella propria area riservata.

8. Canale di segnalazione interna mediante posta ordinaria

L'Ordine ha previsto un ulteriore canale di segnalazione interno rappresentato dall'invio mediante la posta ordinaria della segnalazione presso la sede dell'Ordine all'attenzione riservata del RPCT garantendo, anche mediante tale procedura, la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Ai fini della tracciabilità delle segnalazioni, le stesse devono essere protocollate e conservate in un apposito registro.

La segnalazione si effettua compilando il modello di segnalazione allegato alle presenti Linee Guida e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Deve essere contenuta in due buste chiuse di cui una prima busta contenente i dati identificativi del segnalante congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento dello stesso e una seconda busta contenente la segnalazione
- In una terza ed ulteriore busta, recante la dicitura "Riservata al RPCT", devono essere inserite entrambe le menzionate buste
- La segnalazione deve essere conservata in armadi chiusi a chiave il cui accesso è consentito solo al RPCT.

9. Canale di segnalazione interna: segnalazione in forma orale

In relazione alle proprie dimensioni e al proprio assetto organizzativo, l'Ordine non attiva un canale di segnalazione in forma orale (mediante linea telefonica e/o incontro diretto).

10. Contenuto e gestione della segnalazione

La segnalazione contiene le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione

- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha commesso l'illecito
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione viene gestita dal RPCT che opera nel pieno rispetto del principio di riservatezza, diligenza ed imparzialità.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne rilascia avviso di ricevimento e procedere preliminarmente a verificarne l'ammissibilità e la ricevibilità² e successivamente a valutarne il merito.

Verificata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT esamina, nel merito, la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. Al RPCT è sempre consentito chiedere chiarimenti e integrazioni al segnalante anche mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, qualora il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione e considerata la natura della violazione segnalata:

- comunica l'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza;
- presenta denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adotta gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine.

11. Responsabilità del RPCT

Il RPCT, relativamente all'attività di gestione delle segnalazioni di illecito:

- è direttamente responsabile nel caso di omesso svolgimento dell'attività istruttoria, come indicato dal "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;
- rende conto, garantendo la riservatezza del segnalante, delle segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica al Consiglio Direttivo.

12. Conservazione della documentazione a supporto della segnalazione

Il RPCT deve conservare le segnalazioni ricevute per il tempo necessario all'espletamento dell'attività di gestione della segnalazione stessa.

Il termine massimo di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione a supporto è stabilito in 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito della procedura.

In particolare, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al principio degli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché nel rispetto delle presenti Linee Guida.

La conservazione della segnalazione e della relativa documentazione correlata risponde all'esigenza di garantire il rispetto della tracciabilità delle segnalazioni ricevute e del principio di trasparenza.

13. Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime come segnalazioni ordinarie solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e con un contenuto dettagliato, pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

14. Canale di segnalazione esterno: piattaforma ANAC

Nei casi in cui:

² Dal punto di vista soggettivo, verifica se il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione, da un punto di vista oggettivo se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite, se l'illecito attiene al contesto lavorativo, se la segnalazione è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

- a. L'Ordine non attivi il canale interno oppure lo stesso non è conforme alla normativa;
- b. L'Ordine non dia seguito ad una segnalazione interna precedentemente effettuata dal segnalante;
- c. Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, nel caso di espletamento di una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. Il segnalante abbia fondato motivo e di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante potrà svolgere una segnalazione esterna mediante la piattaforma messa a disposizione da ANAC, reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>; attraverso la piattaforma, l'Autorità riceve le segnalazioni da parte del whistleblower e nella gestione delle stesse assicura il rispetto della riservatezza dell'identità e la sicurezza dei dati del segnalante, nonché l'applicazione delle tutele previste dalle presenti Linee Guida e dalla normativa di riferimento.

L'ANAC a fronte della segnalazione ricevuta:

- a. rilascia avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. nella gestione della segnalazione mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione con diligenza, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- d. dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- e. comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

15. Tutela del segnalante: riservatezza

La riservatezza del segnalante e della segnalazione è garantita durante lo svolgimento del processo di gestione della segnalazione e in ogni contesto successivo, nel rispetto delle presenti Linee Guida e della normativa sul whistleblowing.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso del whistleblower, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L'Ordine, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, si conforma alle seguenti misure:

- In caso di procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.;
- In caso di procedimento dinanzi alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
- In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

In ogni caso, l'Ordine assicura che i dati e le informazioni, oggetto della segnalazione, siano trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e che siano raccolti solamente per consentire lo svolgimento dell'attività di gestione della segnalazione e non anche per altre finalità.

16. Tutela del segnalante: divieto di ritorsioni

L'Ordine assicura il divieto delle forme di ritorsione³ verso il segnalante per motivi collegati alla segnalazione svolta; la tutela trova applicazione al ricorrere di determinate condizioni:

- La segnalazione trova il suo fondamento in una convinzione ragionevole del segnalante circa la veridicità delle informazioni sulla violazione contenute nella segnalazione;
- Le violazioni rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura e della normativa di riferimento;
- La segnalazione deve essere antecedente alla ritorsione, ovvero sussiste un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure di ritorsione subite dal whistleblower;
- La segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle presenti Linee Guida e della normativa di riferimento.

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante e derivanti dalla presentazione della segnalazione, spetta a colui che ha attuato tali azioni od omissioni l'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione; difatti, si presume che le discriminazioni e ritorsioni siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'inversione dell'onere della prova è a beneficio del solo segnalante e non anche degli altri soggetti tutelati dalla normativa e indicati nelle presenti Linee Guida.

17. Applicazione della tutela contro le ritorsioni

Le tutele dalle ritorsioni non trovano applicazione qualora sia accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

In caso di accertamento della responsabilità al soggetto segnalante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

³ Ai sensi dell'art. 17, co. 4, D.lgs. 24/2023, sono considerate ritorsioni:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per ritorsioni si intendono le azioni od omissioni, atti o provvedimenti anche solo tentate o minacciate che possono provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al whistleblower.

L'archiviazione del processo penale per i reati di diffamazione e calunnia non comporta l'esclusione dalle tutele contro le ritorsioni per il soggetto autore della segnalazione.

18. Iter procedimentale di gestione delle misure ritorsive – Nullità delle misure ritorsive

L'ANAC è il soggetto incaricato alla valutazione delle fattispecie ritorsive; il whistleblower e gli altri soggetti tutelati procedono alla comunicazione all'Autorità delle ritorsioni che ritengono di aver subito.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione deve darne notizia circostanziata ad ANAC, mediante la piattaforma sopra indicata e successivamente può comunicarlo anche al RPCT che, valutata la fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo e alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

È sempre consentita al whistleblower la facoltà di segnalare la notizia delle ritorsioni subite alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta inteso che sono nulli gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.lgs. 24/2023 e conseguentemente è disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 delle persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

19. Sanzioni

In conformità alle presenti Linee Guida e alla normativa di riferimento, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

20. Divulgazione pubblica

L'Ordine, in conformità al D.lgs. 24/2023, riconosce quale ulteriore canale di segnalazione per il whistleblower la divulgazione pubblica che consente di rendere di pubblico dominio le informazioni attraverso la stampa o mezzi elettronici, ovvero mediante mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per garantire l'applicabilità delle tutele previste delle presenti Linee Guida e della normativa di riferimento, il segnalante deve ricorrere a tale metodo solamente al verificarsi di determinate condizioni:

- Aver previamente presentato la segnalazione mediante canale interno o esterno senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- Abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore di ritenere che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

21. Tutela della riservatezza: presidi

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati personali contenuti nella segnalazione, in conformità alle norme sulla privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), l'Ordine procede a:

- nominare il RPCT quale soggetto autorizzato alla gestione delle segnalazioni
- eseguire una revisione periodica della procedura e del canale di segnalazione per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento
- adottare e implementare una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicandola nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e consegnandola al segnalante in fase di presentazione della segnalazione
- eseguire una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) per descrivere il trattamento dei dati e valutarne la necessità e proporzionalità nonché i relativi rischi al fine di approntare le specifiche misure idonee ad affrontarli

22. Responsabilità del segnalante

Ai sensi della presente procedura e della normativa whistleblowing al segnalante non è riconosciuta l'applicabilità delle tutele avverso le misure ritorsive e le discriminazioni qualora quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione calunniosa o diffamatoria con conseguente riconoscimento, in capo al segnalante, della responsabilità penale e disciplinare ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Le tutele non sono altresì riconosciute qualora il segnalante utilizzi la presente procedura in maniera strumentale o abusiva al solo scopo di effettuare segnalazioni idonee a danneggiare il denunciato o gli altri soggetti coinvolti, con conseguente riconoscimento delle altre forme di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.

23. Formazione del personale

L'Ordine garantisce ai propri dipendenti e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano e/o prestano la propria attività lavorativa all'Ordine, attività formative generali e specifiche ed in particolare relative alle presenti Linee Guida whistleblowing, all'utilizzo e funzionamento del metodo di segnalazione interna e ai presidi posti a tutela del segnalante.

Tale formazione è parte integrante del piano di formazione periodico di cui l'Ordine si dota e che viene indicato nella programmazione anticorruzione e trasparenza ed è volta ad incentivare il ricorso ai canali di segnalazione e alla consapevolezza ed emersione dei fatti illeciti.

24. Pubblicità'

Nel rispetto del principio di trasparenza, le presenti Linee Guida sono:

- pubblicate sulla homepage del sito istituzionale dell'Ordine ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Statuti, regolamenti e atti regionali"
- allegate ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamenti lavori, servizi e forniture stipulati dall'Ordine con soggetti terzi.

Le presenti Linee Guida superano e sostituiscono ogni precedente regolamentazione in tema di segnalazioni di illeciti, che pertanto si intende abrogata.

Allegato: Modello di segnalazione cartaceo